



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **199** del 26/10/2016

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°1336/1985 emessa dal Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto esecutivo e pedissequo pignoramento.



Oggetto: Disegno di Legge Regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°1336/1985 emessa dal Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto esecutivo e pedissequo pignoramento"

Relazione illustrativa

Il giudizio, identificato con il cont. "Diaria n°37/16/CA. Curatela del Fallimento F.A.R.C. c/ R.P." attiene al riconoscimento in favore della Curatela del Fallimento F.A.R.C. s.r.l. della somma di euro 215.350,69 comprensiva di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali sulla somma rivalutata, competenze di precetto, oltre spese generali CAP. e IVA.

In merito si riferisce quanto segue.

Con atto di diffida e contestuale citazione notificati il 18.01.1983, la F.A.R.C. srl (Frigo Auto Ricambi Concessionaria) diffidava l'E.R.P.T. (Ente Regionale Pugliese Trasporti) a ricevere le attrezzature fisse e mobili esistenti nel complesso immobiliare sito in S. Cesario di Lecce, vendute dalla F.A.R.C. all'E.R.P.T., e nel contempo, in difetto di adempimento entro 7 giorni, lo citava a comparire innanzi al Tribunale di Lecce. L'E.R.P.T. si costituiva e, pur riconoscendo l'esistenza della compravendita relativa alle attrezzature, contestava i vizi delle stesse e chiedeva la risoluzione della vendita.

Con sentenza, non definitiva, del Tribunale di Lecce n.1336/1985 del 01.07.1985, depositata in data 16/09/1985, si stabiliva di:

- convalidare l'offerta formale fatta dalla F.A.R.C.;
- condannare l'E.R.P.T. al pagamento di 65.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal 13.12.1982;
- rigettare la domanda riconvenzionale dell'E.R.P.T.;
- condannare l'E.R.P.T. al risarcimento dei danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio e pertanto, con separata ordinanza collegiale, si rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.

L'avv. Ruppi, difensore dell'E.R.P.T., nel corso della successiva udienza del 05.11.1985, formulava espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n°1336/1985.

Con sentenza del Tribunale di Lecce del 07.03.1986, il Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della F.A.R.C. e pertanto il giudizio veniva interrotto. Con ricorso in riassunzione del 12.09.1986, si costituiva il Fallimento della F.A.R.C. nella persona del suo Curatore ed il giudizio veniva riassunto.

Nel prosieguo del giudizio, con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 8 del 09.03.1992, l'E.R.P.T. veniva disciolto e messo in liquidazione; la titolarità dei suoi beni patrimoniali veniva acquisita dalla Regione Puglia, che subentrava anche nei rapporti negoziali posti in essere dall' Ente.

Dopo ulteriori interruzioni e riassunzioni del giudizio, con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1924/2004 del 23.07.2004, depositata in data 11.10.2004, si stabiliva di:

- accogliere la domanda di risarcimento del danno presentata dalla Curatela del fallimento F.A.R.C.;
- condannare la Regione Puglia, subentrata al disciolto E.R.P.T., al pagamento del danno quantificato in € 3.860.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal 18.11.1982;
- condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese, diritto ed onorari di causa liquidati in € 7.414,75.

In data 12.01.2012, su istanza dell'avv. De Giorgi, procuratore della Curatela del fallimento F.A.R.C., sono state notificate alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore presso la sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33:

- la sopra citata sentenza n. 1336/1985, munita di formula esecutiva il 14.12.2005
- la sopra citata sentenza n. 1924/2004, munita di formula esecutiva il 30.11.2004



Con atto di precetto del 12.02.2016, notificato alla Regione Puglia in data 22.02.2016, la Curatela del Fallimento F.A.R.C. intimava alla Regione Puglia il pagamento di € 23.376,30, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1924/2004, da ritenersi definitiva in quanto avverso essa non era stata proposta alcuna impugnazione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 09.01.2012.

Con successivo atto di precetto del 15.02.2016, notificato alla Regione Puglia in data 22.02.2016, la Curatela del Fallimento F.A.R.C. intimava alla Regione Puglia il pagamento di € 215.350,69, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/1985, da ritenersi definitiva in quanto avverso essa non era stata proposta alcuna impugnazione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 09.01.2012.

Con nota prot. AOO_024/2933 del 01.03.2016, l'Avvocatura Regionale trasmetteva, alla Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, copia dell'atto di precetto notificato in data 22.02.2016 e relativo alla sentenza n. 1336/1985 (giudizio identificato con il cont. "Diaria n.37/16/CA"), evidenziando che dal deposito della sentenza alla notifica della stessa risultava abbondantemente decorso il termine decennale e che pertanto, qualora fosse verificata l'assenza di eventuali atti interruttivi, il diritto della parte istante sarebbe stato da considerarsi prescritto.

Con nota prot. AOO_024/2934 del 01.03.2016, l'Avvocatura Regionale trasmetteva, alla Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, copia dell'atto di precetto notificato in data 22.02.2016 e relativo alla sentenza n. 1924/2004 (giudizio identificato con il cont. "Diaria n.38/16/CA"), e contestualmente invitava a provvedere al pagamento al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente.

Con nota prot. AOO_024/3441 del 10.03.2016, l'Avvocatura Regionale ribadiva la necessità di provvedere al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 1924/2004 e contestualmente comunicava di aver trovato in archivio il cont. 1810/00/FR, contenente corrispondenza tra Settore Trasporti e l'avv. Ruppi, già difensore dell'E.R.P.T. e poi incaricato di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in questione; tra le altre, la nota prot. 26/5585 del 09.11.2001, con cui il Dirigente del Settore Trasporti comunicava al Settore Legale della Regione Puglia di ritenere opportuno di definire il giudizio, riconoscendo alla Curatela del Fallimento F.A.R.C. il pagamento della somma di £ 65.000.000, come stabilito con sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n° 1336/1985 del 01.07.1985.

Con atto cod. CIFRA TRA/SDL/2016/001 del 03.05.2016, la Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale procedeva all'avvio dell'iter di riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 art. 73, per la somma di € 23.376,30 di cui alla sentenza n. 1924/2004. La Giunta Regionale approvava conseguentemente lo Schema di Disegno di Legge n. 87 del 25.05.2016 e il Consiglio Regionale concludeva l'iter approvando la Legge Regionale n. 18 del 03.08.2016.

Con Atto di Pignoramento del 10.05.2016, notificato alla Regione Puglia in data 25.05.2016, la Curatela del Fallimento F.A.R.C. provvedeva al pignoramento, nei confronti della Regione Puglia, della somma complessiva di € 238.726,99, pari alla somma di € 215.350,69 (di cui all'atto di precetto relativo alla citata sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/1985) e di € 23.376,30 (di cui all'atto di precetto relativo alla citata sentenza del Tribunale di Lecce n. 1924/2004).

Con nota prot. AOO_024/7290 del 30.05.2016, l'Avvocatura Regionale trasmetteva il suddetto atto di pignoramento alla Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, invitandola a provvedere al pagamento della sola quota di € 23.376,30, e comunicando di aver invitato l'avvocato difensore della Curatela del Fallimento F.A.R.C. a notificare atto di rinuncia relativamente alla somma di € 213.350,69 di cui alla Sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/9885, essendo da considerarsi prescritto il diritto della parte istante.

Con nota prot. AOO_078/2003 del 03.06.2016, la Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, in riscontro alla citata nota prot. AOO_024/7290 del 30.05.2016, comunicava all'Avvocatura Regionale, nonché all'avvocato difensore della Curatela del Fallimento F.A.R.C., di aver provveduto con atto cod. CIFRA TRA/SDL/2016/001 all'avvio dell'iter del riconoscimento del debito fuori



bilancio per il cont. Diaria n. 38/16/CA di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1924/2004, e di aver preso atto dell'invito, effettuato dall'Avvocatura regionale al difensore della Curatela F.A.R.C., a notificare atto di rinuncia relativamente alla somma di € 215.350,69 di cui alla Sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/9885.

Con nota prot. AOO_024/8807 del 05.07.2016, l'Avvocatura Regionale comunicava alla Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale di aver acquisito ulteriori elementi dall'avvocato difensore della Curatela F.A.R.C., nonché documentazione non rinvenuta nel fascicolo d'ufficio relativo al Cont. 1810/2000/FR (ovvero "1. Ordinanza collegiale del 16.09.1985 emessa contestualmente alla sentenza non definitiva di pari data che dispone la prosecuzione del giudizio. 2. La rimessione al Presidente del Tribunale per la fissazione della udienza di prosecuzione. 3. Il verbale di tale udienza in cui l'avv. Ruppi per conto della Regione Puglia formula espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1336 del 16.09.1985 emessa in corso di causa ex art. 279 n. 4 c.p.c"). L'Avvocatura regionale aggiungeva che "ne consegue che, per effetto di tale riserva, il termine prescrizionale è rimasto sospeso sino alla scadenza del termine lungo successivo al deposito della sentenza n. 1924/2004 depositata in cancelleria in data 23.07.2004 e, quindi, fino al 23.07.2005. ... stante l'applicazione dell'art. 340 c.p.c. la sentenza non definitiva del 16.09.1985 è divenuta definitiva decorso un anno dal deposito della sentenza n. 1924/2004 del 23.07.2004; conseguentemente la notifica delle sentenza in data 12.01.2012 interrompe ogni termine prescrizionale. Per quanto innanzi, questa Avvocatura, ritenuto, a questo punto, inopportuno opporsi all'atto esecutivo, invita codesta Sezione a voler provvedere al pagamento di entrambe le somme indicate nell'atto di pignoramento, nonché di prendere nuovamente contatti con l'Avv. Congedo [difensore Curatela F.A.R.C.] al fine di stabilire i termini e le modalità del pagamento".

La spesa complessiva da sostenere in esecuzione della sentenza, all'esito dell'istruttoria preliminare, è così riepilogata:

Sorte capitale	€ 33.569,70
Rivalutazione monetaria secondo indici Istat	€ 73.450,50
Interessi legali sul capitale rivalutato	€ 106.183,16
1) Sub totale capitale, interessi e rivalutazione	€ 213.203,36
Costo registrazione Sentenza	€ 1.556,39
Competenze di precetto	€ 405,00
Spese generali di studio 15%	€ 60,75
CAP	€ 18,63
IVA	€ 106,56
2) Riepilogo spese e competenze	€ 2.147,33
Totale generale spesa da sostenere (1+2)	€ 215.350,69

Tale spesa valutata in € 215.350,69 è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva (art. 73 c. 1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e smi), la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento alla suddetta spesa si provvede per il tramite del seguente riparto:

- per quanto attiene alla sorte capitale pari a € 33.569,70 con imputazione su Missione 10 - Programma 02 - Titolo 1 - capitolo di spesa 553023 "Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate Aziende affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto E.R.P.T. - L.R.37/95 art.3"



- per la somma dovuta a titolo di spese legali pari a € 2.147,33 su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - spese procedurali e legali"
- per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria pari a € 73.450,50 su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1316 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione"
- per la somma dovuta a titolo di interessi legali pari a € 106.183,16 su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1315 "Oneri per ritardati pagamenti – Quota Interessi "

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al conseguente atto di impegno e liquidazione della somma totale pari a € **215.350,69** da liquidarsi così come sopra ripartita; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e smi.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

Avv. Giovanni Giannini



Legge Regionale _____ n. _____

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°1336/1985 emessa dal Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto esecutivo e pedissequo pignoramento

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c.1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e smi derivante dalla sentenza n°1336/1985 del Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto esecutivo e pedissequo pignoramento)

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n°1336/1985 del Tribunale di Lecce e pedissequo atto di precetto esecutivo, dell'importo di Euro **215.350,69** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, attraverso l'imputazione della somma di € **215.350,69** nel seguente modo:

- per quanto attiene alla sorte capitale, pari a € 33.569,70, con imputazione su Missione 10 - Programma 02 - Titolo 1 - capitolo di spesa 553023 "Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate Aziende affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto E.R.P.T. - L.R.37/95 art.3 "
- per la somma dovuta a titolo di spese legali, pari a € 2.147,33, su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - spese procedurali e legali"
- per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, pari a € 73.450,50, su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1316 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione"
- per la somma dovuta a titolo di interessi legali, pari a € 106.183,16, su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - capitolo di spesa 1315 "Oneri per ritardati pagamenti – Quota Interessi"

